

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

I SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

C. 25434/07

S. 15848/07

Il giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, nell'udienza del 24/9/07, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 206326 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007 vertente

TRA

Agenzia del territorio in persona del Direttore e legale rappresentante Dott. Mario Picardi, elettivamente domiciliata presso la Direzione centrale in Roma, Largo Leopardi n° 5, rappresentata e difesa ex art 417 bis cpc dal Dott. Giorgio Giardina, dott. ssa Elena Innocenzi e dott. Giovanni Laviscio

OPPONENTE

E

[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, via [redacted], presso lo studio dell' avv. [redacted] che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

OPPOSTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per D.I. depositato l' 8/1/07 [redacted], premettendo:

-di prestare lavoro alle dipendenze dell' Agenzia del territorio dall' 8/3/02 con qualifica di Coadiutore ed inquadramento nel livello retributivo B;

che l' art 77 CCNL Agenzie fiscali 2002 /2005 prevedeva che della retribuzione fa parte l' indennità di agenzia di cui all' art 87 istituita a decorrere dall' 1/1/03 con carattere di generalità e continuità per dodici mensilità e da determinarsi con assorbimento dell' indennità di amministrazione ed aggiungendovi "la quota pro- capite mensile nelle misure e con la decorrenza indicata nella tabella G":

che nel triennio 2003- 2005 , come da buste paga versta in atti , non si era provveduto al pagamento di tale indennità , proseguendo ad erogarsi la sola indennità di amministrazione e tale inadempienza era stata corretta solo dal 2006 ;

chiedeva ingiungersi all' Agenzia del territorio il pagamento della somma di € 2255,76 oltre rivalutazione ed interessi , a titolo di differenze retributive a tal titolo dovute dal gennaio 2003 al dicembre 2005 . .

In data 17/1/07 il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo per il pagamento della detta somma , oltre interessi , rivalutazione e spese legali .

Con ricorso depositato il 16/3/07 l' Agenzia delle Entrate proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva : sosteneva che [redacted] faceva parte del personale dell' Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato il cui personale , in seguito alla trasformazione dell' ente in società per Azioni , era stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato o comandato presso l' amministrazione finanziaria o altre amministrazioni. Solo dal 31/ 12/05 (come risultava da verbale di accordo sindacale datato 6/10/05) tale personale era stato stabilizzato presso le agenzie fiscali e quindi per le controversie attinenti a periodo di lavoro precedente a quella data doveva ritenersi legittimato passivo solo il Ministero .

Concludeva per la revoca e dichiarazione di nullità del d.i. opposto con vittoria di spese . Si costituiva l' opposto deducendo la infondatezza dell' opposizione ed argomentando diffusamente in diritto . Concludeva chiedendo il rigetto dell' opposizione , con vittoria di spese di lite da distrarsi .

All' udienza del 24/09/07 nessuno compariva per parte ricorrente e la causa , documentalmente istruita , veniva discussa e decisa come da dispositivo di cui veniva data pubblica lettura .

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' opposizione è infondata e deve essere rigettata .

Parte opponente con un unico motivo di ricorso ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva con argomentazioni non condivisibili . Ed invero le Agenzie fiscali sono state costituite in forza del Dlvo 30/1/99 n° 300 con trasferimento , ai sensi dell' art 57 del citato decreto , dei rapporti giuridici , poteri e competenze già svolte dal Ministero della Finanze ; in tale ottica l' art 74 prevedeva il trasferimento di tutto il personale del Ministero in un ruolo speciale ed il correlativo

distacco presso i nuovi uffici "secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo". Non v'è dubbio, quindi, che tale fattispecie rientri nelle fattispecie di trasferimento di attività negli enti pubblici alle quali è applicabile il generale principio di cui all'art 2112 c.c., la cui operatività al pubblico impiego può escludersi solo in presenza di disposizioni speciali neppure invocate in questa sede (cfr Cass. n° 3224/05). Pertanto l'Agenzia del territorio quale nuovo datore di lavoro succede al Ministero nella titolarità del rapporto ed è obbligata in solido per tutti i crediti del lavoratore al tempo del trasferimento.

Non resta quindi che addivenire al rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

-Rigetta l'opposizione ;

-Condanna la alla refusione delle spese di lite in favore liquidate in € 1289,00 di cui € 580,00 per onorari ed € 566,00 per competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario .

Roma, 24/9/07

Il Giudice

DOU.ENSADCTIA Capaccio

Il Cancelliere c.i.s.
(RIZZA)
[Signature]



[Signature]

Depositato in Cancelleria
Roma, il 24-9-07 (24-9-07 *[Signature]*)
IL CANCELLIERE

[Signature]